

ORDINANZA 1° giugno 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in località Nassa e Ansedonia. Affidamento dei lavori. (Ordinanza n. F/658).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 Legge 24.02.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministero
dell'Interno delegato per il coordinamento
della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione Civile n. 2807 del 14/7/1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/2/1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'Art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che la citata ordinanza ministeriale impegna il Commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

VISTA l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 con la quale viene affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

VISTA la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto "Intervento di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati in loc. Nassa e Ansedonia", approvata con ordinanza commissariale n. F/645 del 17.05.1999;

CONSIDERATO che in base alla predetta ordinanza commissariale il Genio civile di Grosseto ha svolto una trattativa privata per la scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto;

VISTA l'offerta dell'Acquedotto Del Fiora - Azienda speciale consortile, presentata in data 21 maggio 1999, agli atti dell'Ufficio, che dichiara di assumere i lavori alle stesse condizioni e prezzi stabiliti nella perizia citata;

RITENUTO pertanto di affidare i lavori all'Acquedotto Del Fiora con sede in Via Mameli n. 10 - Grosseto;

PRESO ATTO che ai sensi della citata perizia non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione, né redigere il piano di sicurezza ex art. 12 del D. Lgs. N. 494/96, ma è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del predetto Decreto Legislativo;

RITENUTO di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione lavori e di procedere alla notifica di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del D. Lgs. N. 494/96;

VISTA la bozza di contratto tra il Commissario e l'Acquedotto Del Fiora, allegata in schema alla presente ordinanza sotto la lettera "A";

RICHIAMATE le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamato dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

ORDINA

1. di affidare a trattativa privata all'Acquedotto Del Fiora - Azienda speciale consortile, con sede in Via Mameli n. 10, Grosseto, la prestazione dei servizi relativi all'intervento di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nella loc. Nassa ed Ansedonia, con le modalità e secondo le condizioni di cui alla bozza di contratto, per l'importo di L. 35.000.000= (trentacinquemilioni) (Euro 18.075,99) oltre I.V.A.;
2. di approvare la bozza di contratto tra il Commissario e la Società che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
3. di affidare la direzione Lavori e la notifica preliminare di cui all'art. 11 - comma 1 - lettera c) del D. Lgs, n. 494/96 al Dott. Ing. Francesco Martino;
4. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal servizio pari a L. 46.454.545= (quarantaseimilioniquattrocentocinquantaquattromilacinquecentoquarantacin-

que) (Euro 23.991,77) di cui L: 35.000.000 per il servizio, ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2807/1998;

5. di trasmettere la presente ordinanza all'Acquedotto Del Fiora - Azienda speciale consortile, all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporre la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 1° giugno 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

ALLEGATO A

CONTRATTO TRA IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 225/92 PER IL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI ORBETELLO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DA ESEGUIRE NEI BACINI ED AI MIXER INSTALLATI NELLE LOC. DI NASSA ED ANSEDONIA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno _____ del mese di _____, in Grosseto presso l'Ufficio del Commissario, in Via Mameli, n. 17

TRA

il Commissario Delegato per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili per il risanamento della Laguna di Orbetello, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, presso la Regione Toscana, C.F. 94070990489, rappresentato da Mauro Ginanneschi, nato a Castel del Piano (GR) l' 11/8/1946 e domiciliato presso la sede dell'Ente, in qualità di Vice Commissario nominato, ai sensi dell'art. 2 della ordinanza DPC n. 2807/1998, con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998, di seguito indicato come Commissario

E

ACQUEDOTTO DEL FIORA - Consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora - Azienda Speciale - con sede in Via Mameli n. 10, GROSSETO, C.F. 00304790538, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la società, di seguito indicata come Società;

PREMESSO

- con ordinanza DPC n. 2807 del 14/7/1998 il Presidente della Giunta Regionale Toscana è stato nominato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92 Commissario Delegato per il completamento degli interventi urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti locali;
- con ordinanza commissariale n. F/489 del 18/7/1998 Mauro Ginanneschi è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza, Vice-Commissario con la titolarità dei poteri attribuiti al Commissario;
- con ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 è stato attribuito un incarico professionale all'Ing. Francesco Martino e che nell'ambito di tale incarico ha predisposto la Perizia "Interventi di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nelle loc. di Nassa ed Ansedonia", approvata con ordinanza commissariale n. F/645 del 17 maggio 1999;

- con ordinanza commissariale n. _____ in data _____ è stata approvata la bozza del contratto da stipulare con la predetta Società per la prestazione dei servizi di cui all'oggetto;
- che l'importo della prestazione è fissato in Lire 35.000.000 e pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del DPR n. 252/98 non è necessaria alcuna documentazione antimafia;
tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (OGGETTO)

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione di "Interventi di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nelle loc. di Nassa ed Ansedonia", come specificato dalla perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino ed allegata all'ordinanza commissariale n. F/ 645 del 17.05.1999.

ART. 2 (DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO)

Il presente contratto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi salvo proroghe da concordare tra le parti.

L'importo del servizio a base d'appalto è fissato in L. 35.000.000= (trentacinquemilioni) (Euro 18.075,99) oltre IVA come dettagliatamente indicato nel quadro economico della citata perizia.

ART. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE)

I servizi oggetto del presente contratto saranno eseguiti dalla Società secondo le modalità descritte nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia nonché in conformità alle direttive ed istruzioni impartite dal Commissario per il tramite della Direzione dei Lavori cui la Società si impegna espressamente a dare esecuzione.

ART. 4 (RESPONSABILITÀ)

La Società è responsabile dei danni che i propri dipendenti o altri soggetti dalla medesima incaricati dovessero causare a terzi e/o cose di terzi o del Commissario durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. La Società esonera il Commissario da ogni responsabilità per danni che per uso improprio dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto al proprio personale, ai propri beni e/o ai beni di terzi.

ART. 5 (REMUNERAZIONE)

Il presente contratto sarà eseguito sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla perizia che pur essendo parte integrante della presente convenzione per patto espresso non si allega.

ART. 6 (PAGAMENTI)

I pagamenti verranno effettuati dal Commissario sulla base di stati di

avanzamento approvati dalla Direzione dei Lavori a fronte di presentazioni di rapporti giornalieri di lavoro ed entro 30 giorni dalla presentazione di relativa fattura comprensiva di IVA nella misura del 20,00%, tramite versamento nel c/c n. _____ presso la Banca _____ intestato a _____

ART. 7 (SUBAPPALTO E NOLO A CALDO)

E' fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto; la Società ha facoltà di acquistare attrezzature e macchinari mediante l'istituto del nolo a caldo.

ART. 8 (ONERI FISCALI)

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Società, nessuna esclusa, senza diritto alcuno di rivalsa. L'IVA è a carico del Commissario nella misura prevista dalla legge.

ART. 9 (MISURE DI SICUREZZA)

Ai sensi di quanto previsto nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia non è prevista la redazione del piano di sicurezza. Ai fini del rispetto del Decreto Legislativo n. 494/96 è vietata l'utilizzazione contemporanea di più di 20 lavoratori. La Società rimane obbligata al rispetto della normativa relativa alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

ART. 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO)

Qualora la Società esegua la prestazione oggetto del contratto in ritardo o in modo non conforme a quanto previsto nella perizia allegata ovvero alle direttive ed istruzioni di cui all'art. 3, il Commissario applicherà una penale, in ragione della gravità delle inadempienze, fino al 5 per cento del corrispettivo come determinato nella perizia allegata. In caso di inadempienze gravi o ripetute è fatta salva la facoltà del Commissario di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento del medesimo ad altro soggetto e senza l'ulteriore risarcimento. Agli effetti di cui al presente articolo, le inadempienze sono formalmente contestate alla società da parte del Commissario, anche tramite la Direzione dei Lavori, con la fissazione di un termine per provvedere, ove possibile, all'adempimento.

ART. 11 (FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

LA SOCIETA'

IL COMMISSARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 codice civile, la Società dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 (MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE), 4 (RESPONSABILITA'), 5 (REMUNERAZIONE), 9 (MISURE DI SICUREZZA), 10 (PENALI - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO) e 11 (FORO COMPETENTE).

LA SOCIETA'

99A7087